

#### Condizioni Generali per l'Acquisto di Prodotti e Servizi

Il presente documento ("Condizioni Generali") disciplina i termini e le condizioni degli ordini emessi o dei contratti di acquisto stipulati da Alpina Raggi S.p.A., con sede legale in Lomagna (Lecco), Via Piave 10, codice fiscale n. 00925460156 partita I.V.A n. 00699930962 e le società da essa controllate ("Società").

#### 1 <u>Definizioni</u>

- 1.1 Nelle presenti Condizioni Generali, e in aggiunta alle altre definizioni ivi previste, i termini utilizzati con l'iniziale maiuscola avranno il significato nel seguito attribuito:
  - "Contratto" significa qualsiasi contratto tra la Società e il Fornitore per l'acquisto di Prodotti e/o Servizi, costituito dall'Ordine, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Specifiche, concluso in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 2.2.
  - "Diritti di Proprietà Intellettuale" significa brevetti, diritti d'autore (compresi i diritti morali e i software), diritti su disegni, disegni depositati, marchi commerciali o di servizi (registrati o non registrati), nomi a dominio, know-how, data base, modelli d'utilità, disegni non depositati o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale esistenti in qualsiasi parte del mondo e, se del caso, domande di tutela o di proprietà dei predetti diritti.
  - **"Fornitore"** significa la persona fisica, l'impresa, la società o altro soggetto giuridico a cui è indirizzato l'Ordine o che è parte di un contratto di acquisto sottoscritto con la Società.
  - "Giorno Lavorativo" significa un giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da altro giorno festivo in Milano (Italia).
  - **"Incoterms"** significa le norme internazionali per l'interpretazione di termini commerciali della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
  - "Ordine" significa qualsiasi ordine, contratto o richiesta di consegna, sottoscritti da un rappresentante della Società debitamente autorizzato, aventi ad oggetto la fornitura di Prodotti o di Servizi a favore della Società.
  - "Parti" significa congiuntamente la Società e il Fornitore.
  - **"Prodotti"** significa i prodotti (o parti di essi) che il Fornitore fornirà alla Società in base all'Ordine e in conformità alle presenti Condizioni Generali.
  - "Servizi" significa i servizi che il Fornitore dovrà fornire alla Società in base all'Ordine e in conformità alle presenti Condizioni Generali.
  - "Specifiche" significa le specifiche tecniche e di qualità e i capitolati di fornitura concordati per iscritto tra la Società e il Fornitore in relazione ai Prodotti e/o ai Servizi oggetto dell'Ordine e da ritenersi parte integrante di ciascun Contratto.

### 2 Conclusione del Contratto

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali sono le uniche che disciplinano gli Ordini sottoscritti dalla Società, formano parte integrante di ciascun Ordine e prevarranno, salvo ove diversamente concordato per iscritto tra le Parti, su ogni eventuale diversa previsione.
- 2.2 L'Ordine è un'offerta fatta dalla Società al Fornitore per la fornitura di Prodotti o Servizi e il relativo Contratto tra la Società e il Fornitore si intenderà concluso nel momento in cui la Società viene a conoscenza dell'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore. Qualora non siano stati precedentemente revocati dalla Società, gli Ordini sono considerati accettati se non respinti dal Fornitore con comunicazione scritta ricevuta dalla Società entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data dell'Ordine.

### 3 Consegna dei Prodotti - Fornitura dei Servizi

- 3.1 La consegna dei Prodotti e la fornitura dei Servizi avverrà nel termine e nel luogo indicati nel Contratto, o separatamente concordati per iscritto con il Fornitore. In mancanza di specifiche istruzioni, la consegna avverrà su base DDP (Incoterms 2010) presso la sede della Società (Lomagna, Lecco, Via Piave 10) durante i normali orari di lavoro della stessa. Il Fornitore è responsabile dello scarico dei Prodotti, salvo diverso accordo scritto con la Società.
- 3.2 Il termine e il luogo indicati nel Contratto per la consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi sono vincolanti per il Fornitore e hanno rilievo essenziale per la Società ai fini dell'esatto adempimento del Contratto. Consegne di Prodotti o forniture di Servizi effettuate in ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo Ordine, o comunque non conformi alle Specifiche o al Contratto, potranno essere rifiutate dalla Società e daranno diritto alla stessa di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 14.1.
- 3.3 Fermo restando le sue eventuali responsabilità ai sensi del Contratto, il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Società ogni eventuale possibile ritardo nella consegna dei Prodotti o nella fornitura dei Servizi rispetto al termine indicato nel relativo Ordine.

- 3.4 Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno adeguatamente confezionati e imballati in modo da raggiungere la destinazione senza danni e in buone condizioni. La Società non è obbligata a restituire al Fornitore i materiali d'imballaggio dei Prodotti, salvo altrimenti concordato per iscritto.
- 3.5 Il Fornitore è responsabile, a proprie spese, dell'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari in materia di esportazione e importazione, nonché dell'ottenimento di licenze d'esportazione e importazione, del pagamento delle applicabili tasse e imposte, nonché dell'ottenimento di ogni altro consenso, autorizzazione o permesso necessario ai fini della consegna dei Prodotti o della fornitura dei Servizi.
- 3.6 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo fra le Parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente per iscritto la Società, dell'insorgere della causa di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
- 3.7 La causa di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna previsto nell'Ordine. In nessun caso saranno considerate causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.
- 3.8 Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, o un ritardo anche inferiore non compatibile con le esigenze produttive della Società, quest'ultima avrà il diritto di recedere dal Contratto, dandone a tal fine comunicazione per iscritto al Fornitore, fermo restando che in tale eventualità, nessuna delle due Parti avrà, in aggiunta all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente ricevute per i Prodotti e/o Servizi non consegnati o non prestati, alcuna ulteriore responsabilità nei confronti dell'altra Parte in relazione al Contratto.

#### 4 Accettazione dei Prodotti o dei Servizi

- 4.1 I Prodotti devono essere: (i) consegnati dal Fornitore nelle quantità specificate nell'Ordine e devono essere conformi alle Specifiche e alle presenti Condizioni Generali, nonché alle applicabili norme di legge e regolamentari vigenti alla data dell'Ordine; e (ii) fabbricati con materiali di prima qualità, lavorati secondo la migliore prassi, e progettati (salvo per quanto previsto nelle Specifiche) secondo le migliori regole tecniche.
- 4.2 La Società avrà il diritto di respingere qualsiasi Prodotto o Servizio che non sia conforme a una qualsiasi disposizione del Contratto, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Specifiche e le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2. La Società, a sua insindacabile scelta, avrà il diritto: (i) di chiedere la sostituzione dei Prodotti o dei Servizi respinti (a cura, spese e responsabilità del Fornitore); (ii) di ottenere una corrispondente riduzione del prezzo; oppure, (iii) di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, e di acquistare da terzi prodotti o servizi equivalenti ai Prodotti e Servizi respinti.
  - Resta in ogni caso inteso che il Fornitore risponderà di tutti i costi causati dalla sostituzione dei Prodotti o Servizi respinti, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Tutti i Prodotti respinti saranno restituiti al Fornitore a spese e a rischio dello stesso.
  - Le Parti convengono che, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1495 del Codice Civile, il termine di decadenza per le contestazioni da parte della Società di eventuali difetti dei Prodotti e/o dei Servizi è di 90 giorni dalla relativa scoperta.
- 4.3 L'accettazione dei Prodotti e dei Servizi non pregiudicherà in alcun modo le garanzie prestate, le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali e gli standard dei Prodotti e dei Servizi contenuti nelle Specifiche, e avrà luogo senza pregiudicare il diritto della Società di pretenderne il rispetto una volta intervenuta l'accettazione.
  - Tutte le firme apposte da rappresentanti della Società relativamente ai Prodotti consegnati devono intendersi soltanto a conferma del numero di colli ricevuti. In particolare, non costituiscono una prova della consegna della quantità corretta o del numero esatto di Prodotti, né che i Prodotti consegnati siano nello stato e della qualità concordati e conformi alle Specifiche.

## 5 Proprietà e Rischio

5.1 In deroga agli Articoli 1510 e 1378 del Codice Civile, i Prodotti rimarranno di esclusiva proprietà e sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore, che ne sopporterà ogni rischio, fino al momento della consegna degli stessi alla Società in conformità a quanto previsto dal Contratto.

#### 6 Garanzie

- 6.1 Fermo restando le garanzie e i diritti previsti dalla legge in favore della Società, il Fornitore garantisce che (i) i Prodotti saranno esenti da difetti, saranno di buona qualità e adatti allo scopo a cui sono destinati, saranno conformi alle Specifiche e alle relative normative applicabili, e che (ii) i Servizi saranno eseguiti e prestati utilizzando personale adeguatamente qualificato ed esperto, saranno prestati in conformità alle Specifiche e alle relative normative applicabili e con la perizia e l'esperienza adeguate in relazione alla tipologia di Servizio.
  - Il Fornitore si obbliga, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna dei Prodotti o di esecuzione dei Servizi, a porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di rimediare ai difetti ed alle violazioni della garanzia di cui al presente paragrafo. Qualsiasi Prodotto sostitutivo sarà garantito per un ulteriore periodo di 24 mesi dalla data di sostituzione.

# 7 Prezzi e Pagamenti

- 7.1 Il prezzo dei Prodotti e/o dei Servizi dovrà essere indicato nell'Ordine. In deroga all'Articolo 1475 del Codice Civile, nel prezzo si intenderanno inclusi tutti i costi di imballo, confezionamento, etichettatura, assicurazione, consegna, installazione e tutti gli altri costi e spese sostenuti dal Fornitore in relazione ai Prodotti e alla loro consegna, nonché ai Servizi, salvo ove diversamente indicato nell'Ordine. Qualsiasi costo e spesa aggiuntiva dovrà essere espressamente approvata per iscritto dalla Società. Il prezzo è fisso e non soggetto ad aggiustamento alcuno.
- 7.2 Tutte le somme dovute in virtù del Contratto si intendono al netto dell'IVA.
- 7.3 Il Fornitore può emettere fattura alla Società solo all'atto o successivamente alla data di consegna dei Prodotti o alla data di completamento dei Servizi. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo e con le modalità indicate nell'Ordine. Il numero di ciascun Ordine dovrà essere riportato in modo chiaro sulle fatture, documenti di trasporto e su tutta la corrispondenza relativa all'Ordine medesimo.
- 7.4 La Società pagherà il prezzo dei Prodotti o dei Servizi in conformità a quanto previsto nei relativi Ordini.
- 7.5 La Società avrà diritto di compensare ogni somma eventualmente dovuta dal Fornitore (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le somme dovute a ristoro dei danni subiti dalla Società) con le somme dalla stessa dovuta a favore del Fornitore ai sensi di ciascun Contratto. Il Fornitore non potrà invece compensare le somme dovute alla Società ai sensi di ciascun Contratto con le somme dovute dalla Società al Fornitore per qualsivoglia motivo.
- 7.6 Salvo ove altrimenti stabilito nell'Ordine, il prezzo dei Prodotti e/o dei Servizi si intenderà in Euro.

# 8 Qualità

- 8.1 Fermo restando per quanto previsto nelle Specifiche:
  - (a) Ogni eventuale cambiamento proposto dal Fornitore in relazione ai metodi di lavorazione previsti nelle Specifiche o comunque concordati per iscritto con la Società dovrà essere soggetto al preventivo consenso scritto di quest'ultima; e
  - (b) il Fornitore, per garantire alla Società il controllo della qualità dei Prodotti, si impegna a fornire, entro 3 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta da parte della Società, dei campioni di ogni lotto di produzione di Prodotti per consentirne la verifica e l'esame ed a garantire alla Società l'accesso (durante il normale orario di lavoro) ai propri impianti per l'effettuazione delle opportune verifiche.

#### 9 Indennizzi e Responsabilità

- 9.1 Senza pregiudizio per ogni altro diritto e rimedio previsto dalla legge o dalle presenti Condizioni Generali, il Fornitore manleverà e terrà indenne la Società da qualsiasi danno (diretto od indiretto), passività, perdita, onere, costo o spesa di qualsiasi natura (ivi incluse le spese legali) derivante o cagionato, alla Società o a terzi, dall'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al Contratto (ivi inclusi eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti o dei Servizi o difformità rispetto alle Specifiche) e/o della violazione delle garanzie dallo stesso prestate. A titolo meramente esemplificativo, il Fornitore dovrà tenere la Società interamente manlevata e indenne da ogni richiesta risarcitoria o responsabilità dalla stessa subita a causa di un ritardo o difetto del Prodotto o del Servizio o, più in generale, derivante da un inadempimento del Fornitore alle disposizioni previste nel Contratto.
- 9.2 Il Fornitore si obbliga, a richiesta della Società ma a spese proprie, a difendere e/o assistere la Società nella difesa della stessa, nel corso di ogni eventuale azione legale, contestazione, rivendicazione o richiesta subita dalla Società ai sensi del precedente paragrafo.
- 9.3 La Società non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per qualunque danno da questi subito in relazione al Contratto, con la sola eccezione dei casi di dolo o colpa grave.

# 10 Assicurazione

10.1 Il Fornitore dovrà, a proprie spese, stipulare e mantenere in vigore con primarie compagnie di assicurazione le polizze che saranno ritenute appropriate ed adeguate sulla base dei propri obblighi e responsabilità derivanti dal Contratto.

### 11 Riservatezza

- 11.1 Il Fornitore si impegna a mantenere segrete e riservate tutte le informazioni ottenute in virtù del Contratto e si impegna a usarle o divulgarle soltanto ai fini della regolare esecuzione del Contratto o con il preventivo consenso scritto della Società.
- 11.2 Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Articolo 11 non troveranno applicazione nei seguenti casi:
  - (i) informazioni interamente o parzialmente di dominio pubblico e non divenute tali a seguito di una violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Articolo,
  - (ii) informazioni che erano già in suo possesso prima della stipulazione del Contratto,
  - (iii) informazioni che gli erano state già fornite da terzi autorizzati a divulgarle, o
  - (iv) informazioni in relazione alle quali sussiste un obbligo di divulgazione previsto dalle leggi vigenti, o da un'ordinanza dell'autorità giudiziaria o di un ente governativo o di altro organo competente.

11.3 Il Fornitore non potrà fare annunci o comunque pubblicizzare l'esistenza o divulgare a terzi il contenuto dei rapporti contrattuali con la Società senza il preventivo consenso scritto della stessa.

### 12 Proprietà Intellettuale

- 12.1 Tutte le invenzioni, le opere dell'ingegno, le banche dati, i disegni, i modelli e gli altri Diritti di Proprietà Intellettuale realizzati durante, o in occasione, dell'esecuzione dell'Ordine saranno attribuiti esclusivamente alla Società.
- 12.2 Il Fornitore garantisce che la consegna alla Società, e il successivo utilizzo da parte della Società, dei Prodotti e la prestazione alla Società, ed il successivo utilizzo da parte della Società, dei Servizi non comporteranno contraffazioni né qualsiasi altra violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.
- 12.3 Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Società da qualsiasi danno (diretto od indiretto), passività, perdita, onere, costo o spesa di qualsiasi natura (ivi incluse le spese dei consulenti legali) derivante od occasionata da azioni legali, contestazioni, rivendicazioni o richieste provenienti dai titolari, concessionari o licenziatari di Diritti di Proprietà Intellettuale, in relazione ai Prodotti e/o ai Servizi, al loro uso da parte della Società.
- 12.4 Il Fornitore si obbliga, a scelta insindacabile della Società ma a spese proprie, a difendere oppure ad assistere la Società nella difesa della stessa, nel corso di tali azioni legali, contestazioni, rivendicazioni o richieste.

#### 13 Personale del Fornitore

13.1 Il personale (anche non dipendente) utilizzato dal Fornitore per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto dovrà operare, in caso di attività lavorativa svolta presso la Società, sempre nell'osservanza delle norme interne degli stabilimenti della Società. Il Fornitore terrà la Società interamente manlevata e indenne da qualsiasi possibile richiesta o pretesa, di qualsiasi genere e natura, da parte del proprio personale (anche non dipendente).

## 14 Risoluzione e Diritto di Recesso

- 14.1 Le parti convengono espressamente che, in aggiunta a qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto, la Società avrà il diritto di risolvere ciascun Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione, da parte del Fornitore, delle obbligazioni di cui ai paragrafi 3.2 (Consegna), 3.8 (Forza maggiore), 4.1 e 4.2 (Accettazione Prodotti/Servizi), 6.1 (Garanzie), 9.1 e 9.2 (Indennizzi), 11.1 (Riservatezza), 12.1, 12.2 e 12.3 (Diritti di Proprietà Intellettuale), 13.1 (Personale) e 15.2 (Subappalto).
- 14.2 La Società avrà diritto di recedere da ciascun Contratto con un preavviso di 15 giorni nel caso in cui: (i) il Fornitore divenga insolvente; (ii) il Fornitore sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali o a liquidazione; ovvero (iii) avvenga, direttamente o indirettamente e sotto qualunque forma, un passaggio di proprietà del pacchetto azionario di controllo del Fornitore, a favore di un soggetto che la Società consideri ragionevolmente essere un proprio diretto concorrente.
- 14.3 In qualsiasi caso di risoluzione di (o recesso da) uno specifico Contratto, la Società potrà rifiutare i Prodotti o i Servizi forniti ai sensi di un diverso Contratto se essi non possano effettivamente essere utilizzati a causa di tale risoluzione o recesso.
- 14.4 In qualsiasi caso di risoluzione di (o recesso da) uno specifico Contratto il Fornitore restituirà immediatamente alla Società (o, se la Società lo richiede per iscritto, distruggerà) la documentazione e il materiale, relativi alla Società o al singolo Contratto, in suo possesso alla data di risoluzione/recesso.

# 15 Cessione e Subappalto

- 15.1 Il Fornitore consente espressamente fin d'ora a che la Società ceda e trasferisca, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, il Contratto, nonché tutti o parte dei propri diritti e obbligazioni dallo stesso derivanti.
- 15.2 Il Fornitore può subappaltare i propri obblighi previsti dal Contratto a condizione che il Fornitore: (i) ottenga il preventivo consenso scritto della Società (che non potrà essere negato o ritardato senza ragionevole motivo), fornendo tutte le informazioni ragionevolmente richieste dalla Società medesima; (ii) si adoperi affinché i propri subappaltatori assumano tutti gli obblighi corrispondenti a quanto posto a carico del Fornitore dal presente Contratto; e (iii) richieda ai subappaltatori di non subappaltare o comunque non delegare i proprio obblighi.
- 15.3 Il Fornitore resterà in ogni caso direttamente e solidalmente responsabile nei confronti della Società circa il corretto e puntuale adempimento da parte di tali subappaltatori degli obblighi previsti dal Contratto.

#### 16 Varie

- 16.1 Nulla di quanto contenuto nel presente Contratto costituisce o può essere interpretato come la creazione tra le parti di un'associazione o di una joint venture o un rapporto tra datore di lavoro e dipendente o tra mandante e agente; nessun dipendente, collaboratore, agente o consulente del Fornitore potrà essere considerato o potrà divenire un dipendente della Società.
- 16.2 Eventuali modifiche o variazioni alle presenti Condizioni Generali sono valide soltanto se fatte per iscritto, se si riferiscono espressamente al Contratto e se sono firmate da un rappresentante debitamente autorizzato da ciascuna delle Parti.
- 16.3 La rinuncia di una delle Parti a far valere eventuali violazioni delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la successiva applicabilità della clausola violata e non sarà considerata rinuncia a far valere successive violazioni

- di detta clausola o di altre clausole. La rinuncia a far valere violazioni delle presenti Condizioni Generali deve essere fatta per iscritto.
- 16.4 Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali dovesse essere ritenuta nulla o non efficace, per qualsiasi ragione prevista dalla normativa vigente, tale clausola dovrà essere considerata come non apposta e la validità ed efficacia delle rimanenti previsioni delle presenti Condizioni Generali non sarà pregiudicata.
- 16.5 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali, l'Ordine e le Specifiche (ove disponibili), tali documenti prevarranno, con riferimento alle sole disposizioni in conflitto, secondo l'ordine seguente: (1) Ordine; (2) Specifiche (ove disponibili); (3) Condizioni Generali.
- 16.6 Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto devono essere fatte per iscritto e inviate per fax, corriere o lettera raccomandata all'indirizzo della parte così come indicato nel Contratto, o ad altro indirizzo comunicato di volta in volta.

# 17 Legge regolatrice e Foro Competente

- 17.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. La Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili non troverà applicazione.
- 17.2 Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa alle presenti Condizioni Generali o al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Monza.